



**ACCORDO SUI CRITERI E LE MODALITÀ DI REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO
STRAORDINARIO - ANNI 2016 e 2017**

Il giorno 15 del mese di dicembre dell'anno 2016 in Verona, alle ore 11,00, presso la sede del Rettorato in Palazzo Giuliani, si riuniscono le Parti come di seguito rappresentate ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del CCNL – Comparto Università sottoscritto in data 16 ottobre 2008, per la stipula del presente Accordo relativo ai criteri ed alle modalità di remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario.

Per la **PARTE PUBBLICA:**

Dott.ssa Giancarla MASÉ – Direttrice Generale
Dott. Marco RUCCI – Direttore Direzione Risorse Umane

Per la **PARTE SINDACALE - R.S.U.:**

Sig.ra Fabrizia BERTAZZI
Dott.ssa Virginia CELLA
Dott.ssa Marianna GEMMA BREZONI
Sig. Corrado FERRERI
Dott.ssa Erika LORENZETTO
Dott.ssa Cristina NIGLIO
Dott.ssa Anna PANZA
Dott. Enrico PIANA
~~Dott. Giovanroberto TORRE~~

Per la **PARTE SINDACALE IN RAPPRESENTANZA DELLE ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI:**

~~Dott.ssa Beatrice PELLEGRINI (CGIL)~~
~~Dott.ssa Manuela CALDERARA (GISL)~~
~~Sig.ra Marisa VERONESI (UIL)~~
~~Sig. Andrea BEDUSCHI (USB-PI)~~

LE PARTI

PREMESSO

- che il d.lgs. n. 66/2003 disciplina la durata massima dell'orario di lavoro, comprese le prestazioni di lavoro straordinario, la cui durata, ai sensi dell'art. 5 "in difetto di disciplina collettiva applicabile" è ammissibile" per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali";
- che l'art. 86 del C.C.N.L. del comparto Università del 16.10.2008 prevede la costituzione di un fondo per la remunerazione di compensi relativi a "prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro";
- che l'importo del Fondo per le prestazioni di lavoro straordinario nell'esercizio 2005, ultimo stanziamento approvato nel Bilancio di Ateneo fino al presente anno 2016, ammontava ad € 160.000,00, in aderenza al limite previsto dalle disposizioni contrattuali al tempo vigenti e, precisamente, dall'art. 66 del C.C.N.L. – comparto Università sottoscritto in data 09.08.2000, replicato dal citato art. 86 del C.C.N.L. del 16.10.2008;
- che convengono nel definire i criteri con cui remunerare le prestazioni di lavoro straordinario utilizzando le risorse del Fondo appositamente stanziato nel Bilancio unico di Ateneo di previsione per l'anno 2016 e 2017, secondo quanto previsto dal presente Accordo;
- che convengono nel circoscrivere le prestazioni di lavoro straordinario remunerabili a quelle effettuate negli anni 2016 e 2017 (01.01.2016 – 31.12.2017);

Car *deep* *liber* *Bertram* *CP*



CONCORDANO

nel riconoscere che il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario non può in alcun modo essere considerato un fattore ordinario di programmazione delle attività lavorative. Concordano, altresì, di definire negli articoli che seguono i criteri per la liquidazione degli emolumenti stanziati a tale titolo a fronte di esigenze eccezionali e non altrimenti programmabili, ovvero di particolari servizi specificatamente individuati, per cui possono determinarsi estensioni della presenza in servizio del dipendente oltre il normale orario di lavoro giornaliero.

Le Parti concordano, inoltre, che l'impiego del personale nei servizi e nelle attività disciplinati negli articoli che seguono venga effettuato nel modo più ampio possibile, applicando il criterio della rotazione dei dipendenti incaricati laddove possibile.

Art. 1

Limite massimo annuale

Le Parti convengono che il limite orario massimo per l'anno 2016 e 2017 delle prestazioni di lavoro straordinario è pari a **50 ore annue per dipendente**. Tale limite potrà essere elevato a **100 ore annue per dipendente** in relazione allo svolgimento di attività lavorative che presentino carattere di non fungibilità soggettiva o in presenza di particolari e comprovate ragioni organizzative debitamente motivate dal responsabile della struttura di appartenenza del lavoratore.

Art. 2

Individuazione servizi ed attività

1. Le Parti procedono in via prioritaria ad individuare i **SERVIZI E LE ATTIVITÀ** che possono essere interessati dalle prestazioni di lavoro straordinario, con esclusione di ulteriori diverse ipotesi:

- 1) sviluppo di progetti innovativi ovvero espletamento di attività necessarie per l'avviamento di nuovi servizi e nuove procedure all'interno dell'Ateneo, in particolare se funzionali a garantire il corretto adempimento di obblighi normativi predeterminati e ad introdurre significativi miglioramenti nell'efficienza ed efficacia dei servizi agli utenti;
- 2) servizi di front office e di servizio per gli studenti (Biblioteche, diritto allo studio, orientamento, placement, segreterie) per particolari punte di attività o per la realizzazione di servizi innovativi che prevedano un ampliamento dell'apertura al pubblico o che garantiscano attività di supporto agli studenti o servizi atti a ridurre i tempi di attesa delle pratiche amministrative, adeguatamente documentati e motivati dal responsabile della struttura cui afferisce il lavoratore;
- 3) supporto tecnico-operativo per manifestazioni, convegni organizzati nell'interesse dell'Ateneo finalizzati a promuovere l'immagine dell'Università di Verona all'esterno; le prestazioni di lavoro straordinario devono riguardare esclusivamente il personale autorizzato (personale incaricato dall'Ufficio Comunicazione Integrata, personale incaricato del supporto tecnico, personale ausiliario per il servizio di accoglienza) e sono limitate alle giornate in cui si svolgono gli eventi;
- 4) attività di orientamento, nel caso di uscite presso istituti di istruzione secondaria e saloni a ciò dedicati, qualora il servizio si protragga oltre il profilo orario normale dei dipendenti incaricati;
- 5) servizi di pronto intervento realizzati al di fuori dell'orario di lavoro per esigenze improcrastinabili di ripristino dei sistemi informatici, logistici e tecnologici di Ateneo;
- 6) supporto alle funzioni istituzionali dei Dipartimenti e Centri di ricerca e servizio in relazione ad esigenze non prevedibili mediante il ricorso alla normale programmazione del lavoro, in particolare attività, adeguatamente documentate e motivate, necessarie per l'avviamento di nuovi servizi e nuove procedure



all'interno del dipartimento atte a garantire il corretto adempimento di obblighi normativi e ad introdurre significativi miglioramenti nell'efficienza del servizio;

- 7) supporto tecnico nell'ambito di progetti e linee di ricerca che non consentano di limitare la presenza in servizio all'orario ordinario per attività non previamente interamente programmabili adeguatamente documentate e motivate dal Direttore del Dipartimento o del Centro di Ricerca cui afferisce il lavoratore;
- 8) Segreterie di Rettore e Direttore Generale in relazione ad esigenze non prevedibili mediante il ricorso alla normale programmazione delle attività, adeguatamente documentate e motivate;
- 9) servizi elettorali di Ateneo, nei casi in cui le operazioni di voto, scrutinio e proclamazione dei risultati si protraggano oltre il profilo orario giornaliero dei dipendenti nominati nei seggi e nelle commissioni elettorali;
- 10) servizio autisti di Ateneo, nel caso di applicazione alla guida, ovvero di estensione della disponibilità oltre il normale orario giornaliero, conformemente a quanto registrato e secondo la disciplina prevista dall'"Accordo per la remunerazione di condizioni di lavoro e di servizi particolarmente disagiati".

2. Le prestazioni di lavoro straordinario, espletate nell'ambito delle fattispecie individuate nei punti di cui al presente articolo devono essere preventivamente autorizzate dal Responsabile della struttura proponente, anche in modo non formalizzato in relazione alla tipologia di attività, purché in quest'ultimo caso in sede di rendicontazione se ne dia adeguata e motivata ratifica.

Art. 3

Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario

1. Le ore di lavoro straordinario per le quali si richiede il pagamento dovranno essere comunicate dal Responsabile della struttura alla Direzione Risorse Umane entro il mese di ottobre con l'indicazione dei nominativi dei lavoratori interessati, il numero delle ore e l'attestazione della preventiva autorizzazione allo svolgimento.

2. In via sperimentale per l'anno 2016 anche in considerazione del ritardo con cui si sta procedendo a disciplinare la materia, non si ritiene di dover previamente costituire un budget per struttura per cui le richieste di pagamento saranno vagliate dalla Direzione Generale in relazione a quanto previsto dall'art. 2 del presente accordo e nel caso di incapienza delle risorse stanziare si procederà a ripartirle in modo proporzionale alle richieste pervenute.

3. Non possono in ogni caso essere liquidate prestazioni di lavoro straordinario ai dipendenti il cui monte-ore complessivo nel mese di competenza della prestazione sia, per qualsiasi causa, negativo; in ogni caso possono essere liquidate solamente le ore eccedenti il limite di pareggio del monte-ore individuale, purché superiori alla soglia minima di 60 minuti e per frazioni orarie successive pari ad almeno a 15 minuti.

Letto, approvato e sottoscritto.

PARTE PUBBLICA:


Dott.ssa Giancarla MASÉ


Dott. Marco RUCCI


PARTE SINDACALE PER LA R.S.U.:

Sig.ra Fabrizia BERTAZZI

Dott.ssa Virginia CELLA















Dott.ssa Marianna GEMMA BREZZONI

Sig. Corrado FERRERI

Dott.ssa Erika LORENZETTO

Dott.ssa Cristina NIGLIO

Dott.ssa Anna PANZA

Dott. Enrico PIANA

Dott. Giovanroberto TORRE

Marianna Gemma Brezzoni
Corrado Ferreri
Erika Lorenzetto
Cristina Niglio
Anna Panza
Enrico Piana
Giovanroberto Torre

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI:

Dott.ssa Beatrice PELLEGRINI (FLC-CGIL)

Dott.ssa Manuela CALDERARA

Sig.ra Marisa VERONESI (UIL)

Sig. Andrea BEDUSCHI (USB-PI)

